

Legge Regionale 28 novembre 2018, n. 16

Disposizioni integrative e correttive alla legge regionale 8 luglio 2016, n. 16 (Disciplina regionale dei servizi abitativi), a seguito della fase sperimentale di attuazione del regolamento regionale 4/2017

(BURL n. 48, suppl. del 30 Novembre 2018)

urn:nir:regione.lombardia:legge:2018-11-28;16

Art. 1

(Modifiche all'articolo 6 della l.r. 16/2016)

1. All'articolo 6 della legge regionale 8 luglio 2016, n. 16 (Disciplina regionale dei servizi abitativi)(1) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al secondo periodo del comma 2 le parole 'A tal fine, l'ALER territorialmente competente e gli operatori accreditati, che gestiscono servizi abitativi pubblici e sociali, comunicano ai comuni di riferimento' sono sostituite dalle seguenti: *'A tal fine, i comuni, l'ALER territorialmente competente e gli operatori accreditati, che gestiscono servizi abitativi pubblici e sociali, comunicano al comune capofila'*;
- b) il terzo periodo del comma 2 è sostituito dal seguente: *'Tali comunicazioni, da rendere anche in assenza dei dati e delle informazioni richieste, costituiscono obbligo informativo nei confronti del comune capofila, la cui inosservanza comporta per i comuni l'impossibilità di accedere ai contributi regionali, per i direttori generali delle ALER la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro secondo quanto previsto dall'articolo 12, comma 3, lettera c), e per gli operatori privati accreditati la revoca dell'accreditamento secondo le procedure di cui all'articolo 4, comma 4, lettera f).'*

Art. 2

(Modifica all'articolo 21 della l.r. 16/2016)

1. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 21 della l.r. 16/2016(1) è sostituita dalla seguente:

'b) conviventi di fatto ai sensi dell'articolo 1, commi 36 e seguenti, della legge 76/2016, anagraficamente conviventi da almeno due anni alla data di presentazione della domanda;'.

Art. 3

(Modifica all'articolo 22 della l.r. 16/2016)

1. Al comma 4 bis dell'articolo 22 della l.r. 16/2016(1) dopo le parole 'gli appartenenti alle forze di polizia' sono inserite le seguenti: *'e al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco'*.

Art. 4

(Modifiche all'articolo 23 della l.r. 16/2016)

1. All'articolo 23 della l.r. 16/2016(1) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al terzo periodo del comma 3 le parole 'nella misura massima del 20 per cento' sono sostituite dalle seguenti: *'nella misura del 20 per cento'*;

- b) all'ultimo periodo del comma 4 le parole 'e forma per ciascuna unità abitativa una graduatoria la cui validità funzionale alla successiva assegnazione' sono sostituite dalle seguenti: *'e forma graduatorie distinte per ente proprietario e riferite a ciascun territorio comunale'*;
- c) al comma 6 dopo le parole 'appartenenti alle forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza)' sono inserite le seguenti: *'e al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco di cui al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 22)'*;
- d) dopo la lettera c) del comma 9 è inserita la seguente:
'c bis) le modalità di assegnazione, a conclusione delle procedure di cui alla lettera c), delle unità abitative non assegnate e di quelle oggetto di sgombero a seguito di occupazione senza titolo, al fine di evitare fenomeni di abusivismo;'
- e) alla lettera a) del comma 10 le parole 'genitori separati o divorziati' sono soppresse;
- f) alla lettera b) del comma 10 dopo le parole 'presenza di barriere architettoniche' sono inserite le seguenti: *' , rilascio della casa coniugale da parte di genitore separato o divorziato'*;
- g) al terzo periodo del comma 13 le parole 'non rinnovabili' sono sostituite dalle seguenti: *'rinnovabili, una sola volta, per un periodo non superiore a dodici mesi'*.

Art. 5

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari.

Art. 6

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.

NOTE:

1. Si rinvia alla l.r. 8 luglio 2018, n. 16, per il testo coordinato con le presenti modifiche.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia